

IN – FORMAZIONE COVID19

ICS «M.Buonocore-A.Fienga»



Obiettivo della seguente attività informativa è portare a conoscenza dei propri lavoratori le indicazioni che la scuola ha messo in atto per una ripartenza delle attività didattiche.

- ✓ Nomina Medico Competente
- ✓ Protocollo Covid 19
- ✓ Acquisti materiali pulizia
- ✓ Costituzione Commissione Covid
- ✓ Layout delle classi (disposizioni dei banchi con distanziamento)
- ✓ Organizzazione spazio temporale degli ingressi/uscite
- ✓ Posizionamento della cartellonistica
- ✓ Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale
- ✓ Aggiornamento informativa lavoratori fragili
- ✓ Integrazione patto di corresponsabilità e/o Regolamento di Istituto
- ✓ Formazione/addestramento dei collaboratori scolastici in riferimento alle operazioni di pulizia
- ✓ Formazione del personale per misure di contenimento Covid



FIGURE ISTITUITE

RSPP

MEDICO COMPETENTE

COMMISSIONE COVID

REFERENTE COVID



Secondo quanto contenuto nelle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” “il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.”


Ad oggi non ci sono disposizioni in merito e il Ministero ha assicurato che a breve provvederà a fornire indicazioni dettagliate.

Sempre secondo quanto si legge nel documento, la norma di riferimento, ad oggi, è il D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. La scuola, oltre ad aggiornare il documento DVR, attiverà controlli, a richiesta dei docenti interessati, attraverso il medico competente dell’Istituzione Scolastica, in attesa delle disposizioni Ministeriali.


Il medico competente sulla base delle risultanze delle visite mediche e/o dei questionari appositamente predisposti, esprimerà uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- c) inidoneità temporanea
- d) inidoneità permanente

Nell’infausto caso in cui non fosse utilizzabile il lavoro agile si provvederà a trasferire temporaneamente il **lavoratore fragile a mansioni, equivalenti o anche inferiori**, compatibili con il suo stato di salute e comunque adottando ogni necessaria misura preventivo-protettiva capace di scongiurare o significativamente limitare il possibile contagio, oppure, fallito quello che potremmo definire “pseudo repechage”, trovare soluzioni alternative utilizzando istituti lavoristici provvisoriamente sospensivi della prestazione, quali, prescindendo dal ricorso alla **malattia** attestata dal medico curante, **permessi, ferie, aspettative retribuite e non**, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.



*Riapertura scuole, i docenti
“fragili” non vogliono
tornare in aula. Il Ministero:
no allarmismi, presto
saprete*



Gestione Lavoratori **Fragili**



DOVERI DEI LAVORATORI

- È obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- E' obbligato ad informare al Referente Covid e il Dirigente Scolastico della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa avendo cura di rimanere ad una adeguata distanza dalle persone presenti
- E' obbligatorio rimanere al proprio domicilio se nei casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria
- E' obbligato a dichiarare tempestivamente, anche successivamente all'ingresso, se sussistono le condizioni di pericolo
- E' obbligato a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- Attuare puntualmente i protocolli di sicurezza adottati per la specifica mansione in relazione alla modalità di accesso, al rilevamento della temperatura, all'uso dei DPI e al rispetto dei turni di accesso all'istituto scolastico



I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) devono, **prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al doppio tampone**, su convocazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, per accertare la guarigione.

A seguito dell'esito negativo dei due tamponi, il lavoratore può tornare in servizio.

Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore e presentato all'istituzione Scolastica.

Ai fini del reintegro, il medico competente, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08), nonchè per valutare profili specifici di "rischiosità" e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (come previsto dall'allegato 6 del [DPCM 26/04/2020](#)).

Si precisa che l'assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite **il certificato INPS** (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia).

QUADRO RIASSUNTIVO ASSENZE PER PANDEMIA COVID -19 CON RELATIVE PROCEDURE

LAVORATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS GIA' RICOVERATO E/O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: QUANDO PUO' RIENTRARE AL LAVORO?

I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) devono, **prima di rientrare al lavoro**, sottoporsi al doppio tampone, su convocazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, per accertare la guarigione. Due tamponi con esito negativo, effettuati a distanza di tempo, certificano la guarigione. In assenza di sintomi, vengono fatti dopo 14 giorni dal tampone positivo, in presenza di sintomi dopo almeno 7 giorni dalla loro completa scomparsa. A seguito dell'esito negativo dei due tamponi, il lavoratore può tornare in servizio. Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore.

ATTENZIONE, perchè... ai fini del reintegro, **il medico competente dell'Istituto, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore**, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. E-ter del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di "rischiosità" e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (come previsto dall'allegato 6 del DPCM 26/04/2020. Prima di rientrare il lavoratore deve aver messo in condizione l'Istituzione Scolastica/ il datore di lavoro di operare per la sicurezza di tutti (dipendente, colleghi, utenti).

E' precisa responsabilità del lavoratore assicurarsi di non essere volontariamente fonte di contagio, per propria negligenza.

Il datore di lavoro non ha alcun modo di conoscere la storia clinica del dipendente, in quanto le certificazioni che gli arrivano non recano diagnosi.

Il medico competente dell'Istituto Scolastico è il dott. Irollo Alfredo

Come sempre, l'assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia).

LAVORATORE ASINTOMATICO IN QUARANTENA PERCHÉ CONTATTO STRETTO DI UN CASO ACCERTATO DI COVID

Il periodo di quarantena di 14 giorni (ed eventuale suo prolungamento) in assenza di sintomi è definito concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore. Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio. L'assenza dal lavoro viene però giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 "quarantena". Non sono dunque previsti altri particolari certificati.

LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCEBILI AL CORONAVIRUS MA A CUI NON E' STATO PRESCRITTO IL TAMPONE

I casi sospetti – cioè le persone con una malattia respiratoria sospetta COVID, ad esempio una polmonite, diagnosticata clinicamente o con una malattia con sintomi riconducibili a COVID ma senza alcun accesso a strutture sanitarie, a cui non sono stati fatti i tamponi che accertano la positività – non sono seguiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica ma dal Medico di Medicina Generale che rilascia il certificato di malattia INPS. È sempre il medico curante a stabilire i tempi della guarigione. Al termine della malattia il lavoratore potrà tornare in servizio senza bisogno di presentare al datore di lavoro alcun certificato specifico e senza la necessità di fare il tampone.

ASSENZA PER MALATTIA SENZA CORRELAZIONE CON CORONAVIRUS (malattia "normale")

L'emergenza COVID-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il Medico di Medicina Generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata e trasmette un certificato per via telematica all'INPS. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell'assenza non è da imputarsi al COVID-19.

ECCO LE REGOLE DA SEGUIRE

Cosa succede se

C'è un alunno con sintomatologia a scuola

L'operatore scolastico segnala il caso al referente scolastico per COVID 19

Il referente scolastico chiama i genitori. L'alunno attende in area separata con mascherina chirurgica assistito da operatore scolastico con mascherina chirurgica

Nel frattempo è necessario pulire e disinfettare le superfici della stanza o l'area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa

I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso

Il pediatra o il medico di base richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione del test diagnostico

C'è un alunno con sintomatologia a casa

L'alunno resta a casa

I genitori devono informare il pediatra o il medico di base

I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute

Il pediatra o il medico di base richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione del test diagnostico

L'operatore scolastico presenta una sintomatologia a scuola

Bisogna assicurarsi che indossi mascherina chirurgica

Si invita l'operatore a tornare a casa e a consultare il medico

Il medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione del test diagnostico

L'operatore scolastico presenta una sintomatologia a casa

È necessario consultare il medico

Va comunicata l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico

Il medico richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica all'ASL

L'ASL provvede all'esecuzione del test diagnostico

